



COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO
Provincia di Ascoli Piceno

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 50 DEL 22-12-2014

OGGETTO	APPROVAZIONE DELLO STATUTO E DELL'ATTO COSTITUTIVO DELL'UNIONE DEI COMUNI PICENI.
----------------	------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemilaquattordici il giorno ventidue del mese di dicembre, alle ore 18:00, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Straordinaria e in Prima convocazione. La seduta è Pubblica. Alla seduta risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

CAIONI PIERLUIGI	P	CINCIRIPINI NATALINO	P
NARCISI MASSIMO	P	NOCI VALERIA	P
SCHIAVI MAURO	P	CORRADETTI LUCA	P
NOVELLI PIO EUGENIO	P	TOSTI RANIERO	P
TRAVAGLINI MARIKA	P	LUCIANI DAVIDE	P
SCARPETTI MATTEO	P	LUZI IRIDE	A
GAGLIARDI RICCARDO	P		

Assegnati n. [13] In carica n. [13] Assenti n.[1] Presenti n.[12]

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale DOTT.SSA STELLA MARIA

Assume la presidenza il Sig. NOVELLI PIO EUGENIO - Presidente

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Introduce il punto all'ordine del giorno e passa la parola al Sindaco affinché illustri la proposta.

Al termine della illustrazione del punto posto all'o.d.g. da parte del Sindaco Pierluigi Caioni, il Presidente dichiara aperta la discussione.

Interviene il Consigliere Luca Corradetti per dire che visto che l'associazionismo delle funzioni era un atto dovuto, sarebbe stato opportuno ascoltare anche la minoranza e renderla partecipe delle scelte prima di portarle in Consiglio Comunale.

Il gruppo di minoranza avrebbe auspicato una maggiore condivisione delle problematiche anche perchè, nel precedente consiglio comunale, l'Amministrazione aveva garantito di avviare un confronto con la minoranza sulle questioni di maggiore rilevanza ed interesse.

Il consigliere dichiara di non comprendere le ragioni che hanno indotto l'amministrazione a proseguire con il progetto dell'unione pur essendo venuto meno l'obbligo normativo ed essendo sufficiente al fine dell'adempimento di tale obbligo, la convenzione con il Comune di Acquaviva Picena.

Ritiene che costituire una Unione sia un atto molto importante e delicato e vada ponderato molto bene ragionando sul "peso" che ciascun comune può avere all'interno del nuovo ente locale.

Ritiene inoltre che non siano sicuri i vantaggi previsti dall'Amministrazione e che sicuramente una convenzione solo con il Comune di Acquaviva Picena avrebbe garantito una maggiore omogeneità di esigenze e di risorse e, di conseguenza, una più semplice articolazione dei servizi.

Evidenzia inoltre che anche la composizione del Consiglio dell'Unione appare sbilanciato a favore del comune più grande che è rappresentato in consiglio da 9 consiglieri mentre per Monsampolo ed Acquaviva i consiglieri sono solo 4.

Ritiene che andasse posta maggiore attenzione sulla organizzazione e sul funzionamento della struttura ed esprime forti perplessità sulla efficienza della scelta che si sta operando.

Conclude ribadendo che la scelta andava meglio ponderata e che sarebbe stato necessario un maggiore coinvolgimento delle minoranze e dei cittadini per esporre la questione anche al di là degli obblighi normativi ed alle esigenze di spending review.

Il Sindaco Pierluigi Caioni replica quanto segue.

Innanzitutto è necessario guardare la questione da un'ottica più ampia lontana da campanilismi e valutare l'Unione come una opportunità e non come un limite perché potrà fornire risorse umane e strumentali che attualmente mancano al nostro comune.

L'integrazione dei territori costituirà sicuramente una risorsa e non una penalizzazione ed anzi, auspica anche l'allargamento dell'Unione ad altre realtà limitrofe che già guardano con interesse al nuovo ente che si sta andando a costituire.

L'esigenza collettiva è quella di attrarre sempre maggiori risorse sul territorio e sicuramente la crescita dell'Unione potrà essere un elemento positivo in tal senso.

Per quanto riguarda i timori di disservizi ai cittadini, chiarisce che l'organizzazione sulla quale si sta lavorando sarà il più possibile vicina ai territori in quanto l'Unione è una scelta di governo mentre gli uffici comunali saranno certamente riorganizzati ma resteranno comunque sul territorio.

In merito al numero dei consiglieri assicura che la scelta è stata molto ben ponderata, che si è cercato di dare la giusta voce a tutti i componenti di questo territorio ed auspica che il Consiglio dell'Unione lavori in termini democratici dando spazio alla voce della maggioranza e dell'opposizione.

Conclude scusandosi con la minoranza per la scarsa condivisione preliminare della questione, assicurando che non è stata assolutamente una cattiva volontà in tal senso ma che purtroppo in questo periodo la complessità delle problematiche da affrontare ha assorbito la pur enorme energia che tutto il gruppo di maggioranza sta investendo nell'amministrazione del comune.

Assicura che in futuro sarà fatto tutto il possibile per condividere le scelte strategiche e importantissime con tutti i consiglieri.

Al termine dell'illustrazione, constatato che non vi sono altri interventi o richieste di chiarimenti, il Presidente pone ai voti la proposta.

CONSIGLIO COMUNALE

PRESA visione della proposta n. 53 del 04/12/2014 formulata dalla Dott.ssa Tullia Maria Binni Responsabile dell'Area Amministrativa che qui di seguito si riporta:

“Visto l'art.32 del D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'Unione di comuni quale ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi;

Considerato che:

- i Comuni di Acquaviva Picena, Monsampolo del Tronto hanno avviato da diversi mesi un percorso di collaborazione volto alla creazione di rapporti stabili di cooperazione e sostegno reciproco che possa garantire una sempre maggiore integrazione dei territori ed un miglioramento dei servizi generali alla collettività;

ed in particolare si è giunti alla decisione di gestire in maniera associata le seguenti funzioni:

- 1) FUNZIONE CATASTO, con delibera di C.C. n. 31 del 21/12/2012;
- 2) FUNZIONE PROTEZIONE CIVILE, con delibera di C.C. n. 33 del 21/12/2012;
- 3) FUNZIONE SERVIZI SOCIALI, con delibera di C.C. 32 del 21/12/2012;
- 4) FUNZIONE EDILIZIA SCOLASTICA, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI, con delibera di C.C. n. 47 del 28/11/2014;
- 5) FUNZIONE STATISTICA, con delibera di C.C. n. 46 del 28/11/2014;

Dato atto che il territorio dei due comuni è da sempre caratterizzato da numerosi legami storici ed economici con il Comune di Montepandone e che pertanto le Amministrazioni dei tre comuni intendono procedere alla costituzione di un'Unione di Comuni, al fine di dare attuazione agli adempimenti di cui all'art.14, comma 28 del DL.78/2010 e ss. mm. e ii.;

Considerato che:

- l'Unione è uno strumento che perseguendo la progressiva integrazione dell'azione amministrativa, permette di raggiungere obiettivi di sviluppo locale, ottimizzazione delle risorse, gestione economica ed efficace dei servizi;
- L'Unione è vista in modo favorevole dal legislatore nazionale e regionale, che ne incentiva anche finanziariamente le istituzioni;

Visto l'art.32, comma 6 del D.Lgs. cit. che cita "L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie";

Visto l'art. 6, comma 4 del D.Lgs. cit. che cita: "Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie";

Visto lo schema di Statuto e di Atto Costitutivo, allegati al presente atto a farne parte integrante e sostanziale (ALL.1, 2)

Dato atto, ai sensi dell'art. 8 del vigente Piano triennale di prevenzione della Corruzione approvato con delibera di G.C. n. 5 del 30/01/2014 che la scrivente responsabile dichiara di non essere in posizione di conflitto di interesse;

PROPONE

- 1) di approvare la parte narrativa del presente provvedimento che deve, qui di seguito, intendersi interamente richiamata a costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) di costituire con i Comuni di Acquaviva Picena e Montepandone la "Unione dei Comuni Piceni";
- 3) di approvare l'Atto Costitutivo dell'Unione dei Comuni Piceni, nel testo allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, (All.1);
- 4) di approvare lo Statuto dell'Unione dei Comuni Piceni, nel testo allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, composto da n. 45 articoli (All.2);
- 5) di disporre la pubblicazione sul sito comunale e sull'istituendo sito dell'Unione dei Comuni Piceni, nonché l'invio al Ministero dell'Interno;
- 6) inoltre, ravvisata l'urgenza di rendere operativa l'Unione con decorrenza dal 1 gennaio 2015, con separata votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 co.4 del D.Lgs. 267/2000".

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell'Area Amministrativa circa la regolarità dell'atto sotto il profilo tecnico ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che, non comportando impegno di spesa, il presente atto non necessita del parere di regolarità contabile;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato:

PRESENTI	N. 12	
ASTENUTI	N. 0	
VOTI FAVOREVOLI	N. 9	
VOTI CONTRARI	N. 3	Luca Corradetti, Raniero Tosti, Davide Luciani
TOTALE VOTI	N. 12	

DELIBERA

Di approvare la parte narrativa del presente provvedimento che deve, qui di seguito, intendersi interamente richiamata a costituirne parte integrante e sostanziale.

Di costituire con i Comuni di Acquaviva Picena e Monteprandone la “Unione dei Comuni Piceni”.

Di approvare l’Atto Costitutivo dell’Unione dei Comuni Piceni, nel testo allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, (All.1).

Di approvare lo Statuto dell’Unione dei Comuni Piceni, nel testo allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, composto da n. 45 articoli (All.2).

Di disporre la pubblicazione sul sito comunale e sull’istituendo sito dell’Unione dei Comuni Piceni, nonché l’invio al Ministero dell’Interno.

Inoltre, ravvisata l’urgenza di rendere operativa l’Unione con decorrenza dal 1 gennaio 2015, a seguito di votazione palese, espressa per alzata di mano e con il seguente risultato:

PRESENTI	N. 12	
ASTENUTI	N. 0	
VOTI FAVOREVOLI	N. 9	
VOTI CONTRARI	N. 3	Luca Corradetti, Raniero Tosti, Davide Luciani
TOTALE VOTI	N.12	

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, co. 4 del D. Lgs. 267/2000.

Allegato 1

Rep.

COMUNE DI

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

ATTO COSTITUTIVO

DELL'UNIONE DEI COMUNI PICENI

Inserire loghi

tra i Comuni di Acquaviva Picena, Monsampolo del Tronto e Monteprandone

L'annoil giorno..... del mese di nella residenza municipale di,
.....,, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto
di legge tra:

1) , nato a il e domiciliato presso l'ente rappresentato, il quale
interviene nella sua qualità di Sindaco pro tempore per conto ed in legale
rappresentanza del Comune di con sede in C.F., (popolazione n.____,
KMQ._____) in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n....
del...(all.1);

2) , nato a il e domiciliato presso l'ente rappresentato, il quale interviene nella sua qualità di Sindaco pro tempore per conto ed in legale rappresentanza del Comune di con sede in C.F.(popolazione n.____, KMQ._____) in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n.... del....(all.2);

3) , nato a il e domiciliato presso l'ente rappresentato, il quale interviene nella sua qualità di Sindaco pro tempore per conto ed in legale rappresentanza del Comune di con sede in C.F. (popolazione n.____, KMQ._____) in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n.... del....(all.3).

Premesso che i Comuni di Acquaviva Picena, Monsampolo del Tronto e Monteprandone con gli atti consiliari sopra richiamati hanno approvato la costituzione dell'Unione denominata "Unione dei Comuni Piceni"

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. Tra i comuni di Acquaviva Picena, Monsampolo del Tronto e Monteprandone, rappresentati dai rispettivi sindaci, è costituita con il presente atto l'Unione dei Comuni denominata "**Unione dei Comuni Piceni**", ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000.

2. L'Unione è ente locale ed ha personalità giuridica di diritto pubblico.

3. L'Unione ha sede legale nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione.

4. L'Unione è costituita allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di servizi e funzioni di competenza dei Comuni aderenti, nell'ottica di una progressiva integrazione dell'azione amministrativa dei Comuni che la costituiscono, così come specificato dallo Statuto.

5. Gli organi dell'Unione e la loro disciplina, le funzioni ed i servizi associati, i principi di organizzazione, le norme finanziarie e contabili ed i rapporti tra Unione e Comuni aderenti sono disciplinati dallo Statuto dell'unione, allegato al presente atto (all.D) ed approvato, unitamente a quest'ultimo, dai singoli Consigli Comunali con le modalità richieste dall'art.32, comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000.

6. L'Unione è costituita a tempo indeterminato. Le modalità e gli effetti dello scioglimento dell'Unione o del recesso dei Comuni ad esso aderenti sono disciplinati dallo Statuto.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA

Pierpaolo Rosetti

IL SINDACO DEL COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO

Pierluigi Caioni

IL SINDACO DEL COMUNE DI MONTEPRANDONE

Stefano Stracci

Allegato 2

**STATUTO
DELL'UNIONE
DEI COMUNI PICENI**

INSERIRE LOGHI

TITOLO 1° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Istituzione dell'Unione. Denominazione e composizione.

1. In attuazione dell'art. 32 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ed ii. i Comuni di Acquaviva Picena, Monsampolo del Tronto e Montepandone istituiscono l'Unione dei Comuni denominata “Unione dei Comuni Piceni” .

2. L'Unione è un ente locale di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica, autonomia normativa, amministrativa, organizzativa, gestionale, contabile e finanziaria.

Art. 2 - Territorio, Sede e Stemma dell'Unione.

1. Il territorio originario dell'Unione coincide con il territorio dei Comuni di Acquaviva Picena, Monsampolo del Tronto e Montepandone.
2. La sede dell'Unione, dei suoi organi istituzionali e degli uffici è istituita nel territorio dei comuni dell'unione.
3. Gli organi dell'Unione possono riunirsi anche in sede diversa, su decisione del Presidente.
4. Possono essere istituiti per decisione della Giunta dell'Unione, sedi distaccate degli uffici in relazione alla peculiarità degli enti facenti parte dell'Unione.
5. L'Unione ha un proprio stemma, adottato con deliberazione del Consiglio dell'Unione, che contraddistingue gli atti ufficiali dell'ente.
6. L'Unione può utilizzare lo stemma dei Comuni membri ai solo fini di una rappresentanza unitaria degli stessi.

Art. 3 - Albo Pretorio.

1. L'Unione ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, dei provvedimenti, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico, il cui funzionamento è disciplinato dalla normativa vigente.

Art. 4 - Principi e finalità.

1. L'Unione dei Comuni Piceni persegue le seguenti finalità:
 - a) costituisce Ente di riferimento per il decentramento delle funzioni amministrative della Regione e della Provincia; costituisce, pertanto, l'Ente di riferimento responsabile dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali ad essa affidati e ne promuove la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono, al fine di garantire una gestione efficiente, efficace ed economica dei servizi nell'intero territorio;
 - b) partecipa alla definizione delle politiche pubbliche attivate nel territorio al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini dell'Unione dei Comuni Piceni;
 - c) cura gli interessi dei Comuni che la costituiscono e li rappresenta nell'esercizio dei compiti da essi affidati;
 - d) promuove lo sviluppo locale e la valorizzazione del territorio nel rispetto delle peculiarità e delle vocazioni degli ambiti comunale;
 - e) tutela e valorizza le risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel territorio;
 - f) promuove il miglioramento della gestione dei servizi ed abbattimento dei costi di gestione;
 - g) promuove la partecipazione democratica dei cittadini alla vita amministrativa, da favorirsi con le più opportune forme anche attraverso un'adeguata informazione sui programmi e sulle attività promosse dall'ente.

Art. 5 – Durata e Scioglimento dell'Unione.

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato con effetti giuridici decorrenti dal primo gennaio 2015.
2. Lo scioglimento dell'Unione è disposto, su proposta del Consiglio dell'Unione, con conformi deliberazioni di tutti i Consigli Comunali dei Comuni aderenti, adottate con

le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:

- a) la decorrenza dello scioglimento, che non potrà avere efficacia che a partire dal primo anno successivo alle deliberazioni consiliari di ciascun comune;
 - b) le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;
 - c) la destinazione delle risorse strumentali ed umane dell'Unione, nel rispetto di quanto stabilito in materia dalla legge vigente.
3. Se valutato necessario, il Consiglio dell'Unione delibera la nomina di un Commissario liquidatore. La proposta di piano di liquidazione formulata dal Commissario deve essere approvata dal Consiglio dell'Unione con la maggioranza assoluta dei voti. Le spese del Commissario sono poste a carico dell'Unione.
4. A seguito della delibera di scioglimento, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, si accollano le quote residue di competenza dei prestiti non ancora estinti e succedono all'Unione in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio.

Art. 6 - Adesione di nuovi comuni e recesso dall'Unione.

1. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni, di norma contermini, deliberata dai rispettivi Consigli Comunali con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto approvata dal Consiglio dell'Unione.
2. L'adesione ha effetto a partire dall'anno solare successivo a quello di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto dell'Unione, qualora la procedura di adesione si concluda entro il 30 aprile; a partire dal secondo anno solare successivo, qualora la procedura di adesione si concluda dopo tale data.
3. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente dall'Unione, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie. Il Consiglio dell'Unione prende atto di tale deliberazione, assumendo gli atti conseguenti.
4. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 5, il recesso deve essere deliberato e comunicato entro il mese di aprile ed ha effetto a partire dal primo gennaio dell'anno successivo all'adozione della deliberazione di recesso. Dal medesimo termine ha luogo la caducazione dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'ente receduto.
5. Gli organi dell'Unione provvedono alla modifica di regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'ente.
6. In caso di recesso di uno o più Comuni aderenti, ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità dei servizi conferiti all'Unione perdendo il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall'Unione con decorrenza dal termine di cui al comma 4.
7. Tali Comuni si dovranno accollare le quote residue di competenza dei prestiti eventualmente accesi dall'Unione oltre alle risorse umane e/o strumentali nonché le quote di attività e/o passività di propria competenza.
8. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 per i casi di scioglimento dell'Unione, il Comune che delibera di recedere dall'Unione rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito esclusivamente con contributi statali o regionali; rinuncia inoltre alla quota parte del patrimonio e demanio dell'Unione

costituito con contributo dei Comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile.

9. Se valutato necessario e/o su richiesta del Comune che recede, il Consiglio dell'Unione delibera la nomina di un Commissario liquidatore. La proposta di piano di liquidazione formulata dal Commissario deve essere approvata dal Consiglio dell'Unione con la maggioranza assoluta dei voti. Le spese del Commissario sono poste a carico del Comune che recede, se è lo stesso che ne ha fatto richiesta di nomina.

Art. 7 – Funzioni.

1. L'Unione dei Comuni Piceni esercita, in luogo e per conto di ciascun comune partecipante che deliberi di affidarne la gestione, le seguenti funzioni fondamentali indicate nell'art. 14, comma 27 del D.L. 78/2010:
 - a) *organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;*
 - b) *organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;*
 - c) *catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;*
 - d) *la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;*
 - e) *attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;*
 - f) *l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;*
 - g) *progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;*
 - h) *edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;*
 - i) *polizia municipale e polizia amministrativa locale;*
 - l) *tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;*
 - l-bis) i servizi in materia statistica.*
2. L'effettivo esercizio decorre, per i Comuni che abbiano deliberato l'esercizio associato, dalla esecutività della delibera di consiglio comunale, fatta salva comunque la possibilità di procedere, nelle more di approvazione dei regolamenti attuativi e del bilancio dell'unione, con atti adottati dal singolo comune relativi al territorio di propria competenza.
3. All'unione i Comuni possono attribuire ulteriori competenze rispetto a quelle elencate nel precedente comma 1.
4. Gli atti di conferimento indicano apposite modalità per la regolamentazione dei rapporti giuridici.

TITOLO 2° - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DELL'UNIONE

Art. 8 – Organi.

1. Sono organi della Unione:
 - a) il Consiglio dell'Unione;
 - b) la Giunta dell'Unione;

- c) il Presidente dell'Unione.
2. L'Unione dei Comuni Piceni istituisce le figure del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio dell'Unione.
 3. Per i membri degli organi di governo e per il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio dell'Unione non è prevista alcuna indennità di carica. Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo dell'Unione di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente, nonché tutte le competenze non assegnate dalla legge agli organi gestionali.
 4. La composizione, l'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi di governo o dei loro singoli componenti sono regolate dalla legge e dalle norme del presente Statuto.
 5. Il Consiglio e la Giunta dell'Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo. Nel caso vi fossero elezioni amministrative differenziate temporalmente si provvede al rinnovo dei rappresentati dei soli Comuni interessati alle elezioni. La durata in carica del Presidente è disciplinata dall'art. 24.
 6. In tutti i casi di rinnovo, i Sindaci eletti entrano immediatamente in carica anche negli organi dell'Unione.
 7. La rappresentanza degli organi collegiali limitatamente al periodo utile al rinnovo delle cariche è garantita mediante l'istituto della *prorogatio* dei rappresentanti uscenti.
 8. Gli organi dell'Unione sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei Comuni associati e ad essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Possono essere rimborsate eventuali spese effettivamente sostenute, purché pertinenti all'incarico e adeguatamente documentate, in conformità alle regole vigenti in materia.
 9. Si applicano agli amministratori dell'Unione le disposizioni relative alla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi previste per i consiglieri comunali e quelle specifiche previste dalla legge.
 10. L'Unione, per quanto possibile, alla luce delle particolari modalità di composizione dei propri organi, riconosce e assicura, ai sensi della legge vigente, condizioni di pari opportunità tra uomini e donne.

Art. 9 - Obbligo di astensione e divieto di incarichi e consulenze.

1. In materia di obbligo di astensione e divieto di incarichi e consulenze, si applicano le stesse norme dettate per i consiglieri comunali e provinciali in quanto compatibili ed eventuali norme specifiche.

Art. 10- Composizione del Consiglio dell'Unione.

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dallo stesso numero di Consiglieri previsto per legge per un comune di popolazione pari alla somma della popolazione dei comuni aderenti all'Unione.
2. I rappresentanti dei Comuni aderenti vengono eletti dai rispettivi Consigli Comunali fra i propri componenti secondo i seguenti criteri:
 - a) per i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, da 4 rappresentanti elettivi, 3 di maggioranza e 1 di minoranza;
 - b) per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, da 9 rappresentanti elettivi, 6 di maggioranza e 3 di minoranza;

3. I rappresentanti di ciascun Comune sono eletti dal Consiglio Comunale con meccanismi che garantiscano la rappresentanza delle minoranze. In caso di parità di voti fra due o più consiglieri si procederà al ballottaggio.
4. I Sindaci dei Comuni che compongono l'Unione sono membri di diritto del Consiglio dell'Unione e rientrano nel numero complessivo indicato al comma 2.

Art. 11 – Elezione, dimissioni, surrogazione e durata in carica dei Consiglieri dell'Unione.

1. I Consigli Comunali provvedono all'elezione ed alla surroga dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione in conformità al presente Statuto. I Consigli Comunali interessati provvedono all'elezione dei Consiglieri dell'Unione entro e non oltre quarantacinque giorni dalla seduta di insediamento. In caso di surrogazione dei Consiglieri dimissionari o dichiarati decaduti o comunque cessati dalla carica, il Consiglio Comunale interessato dovrà provvedere entro il termine sopra indicato, che decorrerà dalla data di presentazione delle dimissioni o della dichiarazione di decadenza.
2. I Consigli Comunali possono, in ogni tempo, sostituire i consiglieri eletti o individuati, purché nel rispetto della rappresentanza delle minoranze. La sostituzione ha carattere fiduciario e non comporta motivazione di merito.
3. Per i Comuni che non provvedano all'elezione dei propri rappresentanti entro il termine di cui al comma 1, in via suppletiva e sino ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio dell'Unione i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali; in caso di parità di cifre individuali, prevale il consigliere più anziano di età.
4. I rappresentanti dei Comuni entrano a far parte del Consiglio dell'Unione nella prima seduta successiva alla loro elezione.
5. Nel caso di scioglimento anticipato di un Consiglio Comunale, per i motivi previsti dall'art. 141 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i rappresentanti eletti dallo stesso nel Consiglio dell'Unione restano in carica fino all'insediamento dei nuovi rappresentanti eletti dal Consiglio Comunale rinnovato.
6. Le dimissioni da Consigliere dell'Unione sono indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione e al Consiglio del Comune di appartenenza tramite il suo Presidente, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto, devono essere presentate personalmente e sono immediatamente efficaci con la presentazione al protocollo dell'Unione.

Art. 12- Competenze del Consiglio dell'Unione.

1. Il Consiglio dell'Unione è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo. Esercita le proprie competenze per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici. Il Consiglio adotta gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio comunale, con riferimento all'Unione e alle funzioni ad essa conferite, compatibilmente con il presente Statuto e con i regolamenti.
2. Restano in capo ai singoli Consigli comunali le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti, alla luce anche di quanto previsto dalle specifiche convenzioni di conferimento.
3. Il Consiglio dell'Unione, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente Statuto, regolamenti per la propria organizzazione, per la disciplina delle forme di partecipazione, per il funzionamento degli organi e per l'esercizio delle funzioni.

4. In particolare il Consiglio dell'Unione adotta un proprio regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei suoi membri, che disciplini l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Consiglio dell'Unione e dei propri organi interni, l'iniziativa delle deliberazioni e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio dell'Unione, le procedure di designazione, indirizzo e controllo, informazione e partecipazione, assicurando l'effettivo esercizio delle prerogative dei consiglieri e dei diritti dell'opposizione.

Art. 13 - Commissioni Consiliari.

1. Il Consiglio dell'Unione può istituire nel suo seno Commissioni consiliari permanenti o temporanee con funzioni istruttorie, consultive, propositive di supporto all'attività degli organi deliberanti.
2. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio stabilisce il numero delle Commissioni permanenti e dei loro componenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
3. Possono essere istituite anche Commissioni di controllo e di garanzia. La presidenza di queste ultime è riservata alle minoranze.

Art. 14 - Convocazione del Consiglio dell'Unione.

1. Il Consiglio dell'Unione è convocato dal Presidente del Consiglio, che stabilisce la data ed il luogo della seduta nonché l'ordine del giorno degli argomenti da discutere. Per la prima convocazione del Consiglio procede il Sindaco del Comune di maggiore dimensione demografica avvalendosi del proprio Segretario Comunale.
2. Il Presidente provvede a convocare il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando ne faccia istanza un Consiglio comunale o un quinto dei Consiglieri dell'Unione, inserendo all'ordine del giorno la questione richiesta. A tal fine il Consiglio comunale o i Consiglieri dell'Unione richiedenti allegano all'istanza di convocazione del Consiglio il testo delle proposte di deliberazioni o delle mozioni da discutere.
3. Il Consiglio dell'Unione può essere convocato in forma aperta alla partecipazione diretta dei cittadini nei casi e con le modalità previste dal regolamento.
4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccetto i casi in cui per legge, per regolamento o con deliberazione motivata, sia altrimenti stabilito.
5. La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta dal Presidente mediante avviso da consegnare almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio. L'avviso di convocazione è inviato tramite fax e/o posta elettronica al numero e/o all'indirizzo comunicato obbligatoriamente da ciascun consigliere all'atto della nomina. Per il computo dei termini, si osservano le disposizioni di cui all'art. 155 del Codice di procedura civile.
6. In caso d'urgenza il termine è ridotto a ventiquattro ore.
7. Tutte le proposte ricomprese nell'ordine del giorno unitamente ai documenti necessari per essere esaminate, sono depositate presso la segreteria della Unione almeno due giorni prima di ciascuna seduta. Nei casi di urgenza, il deposito deve avvenire comunque prima delle dodici ore antecedenti l'ora dell'adunanza.
8. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta.
9. La seduta di seconda convocazione non può aver luogo se non è trascorso un giorno dalla prima e deve essere preannunciata dall'avviso di prima convocazione.
10. La seconda convocazione deve comunque essere partecipata ai Consiglieri assenti con le stesse modalità della prima.

11. L'elenco degli oggetti da trattare nella seduta del Consiglio, a cura del Segretario, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza.
12. Il Presidente può provvedere ad informare la cittadinanza della seduta consiliare mediante manifesti da affiggere nei Comuni facenti parte dell'Unione.

Art. 15- Validità delle sedute consiliari.

1. Il Consiglio dell'Unione è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto o il regolamento prevedano una diversa maggioranza.
2. Quando la prima convocazione sia andata deserta, alla seconda convocazione le deliberazioni sono valide purché intervenga almeno un terzo dei Consiglieri in carica arrotondato per eccesso.
3. Ai fini della seconda convocazione, la seduta di prima convocazione si considera deserta anche quando la mancanza del numero legale si verifichi in corso di seduta.

Art. 16 - Presidenza delle sedute consiliari.

1. Il Consiglio dell'Unione è presieduto dal Presidente del Consiglio; in caso di sua assenza o impedimento, la presidenza spetta al Vice Presidente del Consiglio.
2. In mancanza del Presidente e del Vice Presidente, assume la presidenza il Consigliere più anziano di età.
3. Il Presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine e garantire l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, la regolarità e la libertà delle discussioni e delle decisioni.
4. Il Presidente ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza facendolo risultare a verbale. Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine o impedimento dei lavori.

Art. 17 –Prima seduta del Consiglio – Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio.

1. La convocazione del Consiglio in sede di costituzione dell'unione è disposta dal Sindaco del Comune di maggiore dimensione demografica entro 10 giorni dal momento in cui l'ultimo dei comuni ha provveduto alla elezione dei suoi rappresentanti. Al medesimo compete altresì la presidenza della seduta fino all'avvenuta elezione del Presidente del Consiglio.
2. La convocazione del Consiglio dell'Unione a seguito del rinnovo dei consigli comunali è disposta dal Presidente o dal vice presidente ovvero, in mancanza, dal Sindaco del Comune di maggiore dimensione demografica entro 10 giorni dal momento in cui l'ultimo dei comuni ha provveduto alla elezione dei suoi rappresentanti o dal termine di cui all'art. 11. Al medesimo compete altresì la presidenza della seduta fino all'avvenuta elezione del nuovo Presidente del Consiglio.
3. Nella prima adunanza il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente del Consiglio, con scrutinio segreto a maggioranza qualificata dei 2/3 dei voti dei componenti il Consiglio. Nel caso di esito negativo, alla terza votazione il Presidente è eletto a maggioranza semplice dei votanti. Subito dopo si procede con le stesse modalità all'elezione del Vice Presidente del Consiglio.

Art. 18 – Prerogative dei Consiglieri dell'Unione.

1. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge.

2. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
3. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Il diritto di iniziativa si esercita sotto forma di proposta di atto deliberativo o di mozione, redatti dal Consigliere proponente.
4. L'esercizio dei diritti di cui ai precedenti commi è disciplinato dal regolamento.
5. Ai Consiglieri possono essere attribuite dal Presidente dell'Unione di turno deleghe ovvero l'esercizio di compiti specifici di indirizzo e coordinamento, con funzioni esclusivamente di carattere propositivo e di consulenza nei confronti del Presidente dell'Unione. Il Presidente ne dà comunicazione nel primo Consiglio utile.

Art. 19- Incompatibilità a Consigliere dell'unione – Cause di decadenza.

1. Il Consiglio, nella seduta di insediamento, prima di deliberare su qualsiasi altro argomento, procede alla presa d'atto dell'elezione dei propri componenti.
2. Parimenti il Consiglio dell'Unione prende atto della elezione del Consigliere eletto dal rispettivo Consiglio comunale a ricoprire la carica di Consigliere dell'Unione, in un momento successivo rispetto all'ipotesi di cui al comma precedente, prima che questo possa legittimamente ricoprire tale carica.
3. Si applicano ai Consiglieri dell'Unione le norme in materia di "incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità", previste dalla legge per i consiglieri comunali.
4. Il Consigliere che, salvo il caso di motivato impedimento, non intervenga senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio, può essere dichiarato decaduto con apposita pronuncia da parte del Consiglio stesso con le modalità che saranno stabilite dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio.
5. Le altre cause di decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione sono quelle previste dalla legge per i consiglieri comunali.

Art. 20 - Composizione della Giunta dell'Unione.

1. La Giunta è formata dai Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione.
2. Il Presidente dell'Unione potrà ampliare il numero dei componenti la Giunta come segue:
 - n. 1 componente per i comuni con meno di 10.000 abitanti e
 - n. 2 componenti per i comuni con più di 10.000 abitanti; l'individuazione dei componenti aggiuntivi viene effettuata su indicazione dei rispettivi sindaci.
3. La Giunta è presieduta dal Presidente dell'Unione.
4. Nei casi di incompatibilità di un Sindaco, fa parte della Giunta dell'Unione il vicesindaco dello stesso comune.
5. I singoli componenti della Giunta restano in carica per tutta la durata del mandato o comunque fino alla scadenza dalla carica di Sindaco.

Art. 21- Competenze della Giunta dell'Unione.

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali. In particolare compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti al Presidente o riservate al Segretario o ai Funzionari. E' altresì di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
2. La Giunta attua gli indirizzi generali del consiglio e svolge funzione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. Il Presidente può conferire ai componenti della giunta attribuzioni in materie specifiche e compiti di coordinamento di settori omogenei di attività.
4. Il Presidente comunica al primo Consiglio utile le attribuzioni conferite ai singoli componenti della Giunta e le eventuali modifiche.

Art. 22 - Funzionamento della Giunta dell'Unione.

1. La Giunta è convocata senza formalità dal Presidente dell'Unione, che la presiede e fissa gli argomenti all'ordine del giorno della seduta.
2. Il Presidente dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Alle sedute possono partecipare senza diritto di voto, Consiglieri, esperti e dipendenti, invitati dal Presidente, per riferire su particolari questioni.
4. La Giunta Esecutiva può adottare un proprio regolamento interno.

Art. 23 - Deliberazioni degli organi collegiali.

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati, computando tra gli assegnati il Presidente, eventualmente arrotondata per eccesso ed a maggioranza dei votanti, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto. Le schede bianche e nulle sono calcolate nel numero dei votanti.
2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
 - a) coloro che si astengono;
 - b) coloro che per qualsiasi motivo non partecipano alla votazione.
3. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento della qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curati dal Segretario, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.
5. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 24 - Elezione e Cessazione del Presidente e del Vice Presidente dell'Unione.

1. Il Presidente dura in carica 2 anni e viene eletto dal Consiglio dell'Unione tra i Sindaci dei Comuni aderenti, con scrutinio segreto a maggioranza qualificata dei 2/3 dei voti dei componenti il Consiglio. Nel caso di esito negativo, alla terza votazione il Presidente è eletto a maggioranza semplice dei votanti.
2. Il presidente non potrà essere eletto per due mandati consecutivi.
3. Con le stesse modalità viene eletto il vicepresidente tra i Sindaci dei Comuni aderenti.
4. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco (morte, dimissioni, decadenza ecc.) determina la cessazione di diritto dalla carica di Presidente.
5. In caso di cessazione del Presidente, ne assume provvisoriamente le funzioni il Vice Presidente.

Art. 25 - Funzioni del Presidente dell'Unione.

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Ente, anche in giudizio; rappresenta l'Unione dei Comuni ai sensi di legge ed esercita le funzioni attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'espletamento di tutte le funzioni attribuite e delegate all'Unione, anche tramite direttive al Segretario, garantendo la coerenza ai rispettivi indirizzi generali e settoriali.
3. Convoca e presiede le sedute della Giunta dell'Unione.
4. Può assegnare agli Assessori ed ai Consiglieri la trattazione di attività amministrative che attengono a materie definite ed omogenee. Garantisce l'unità di indirizzo amministrativo dell'azione dell'Ente promuovendo e coordinando l'attività di Assessori e Consiglieri, che gli rispondono personalmente in ordine alle attività assegnate.
5. Spetta al Presidente la responsabilità di attivare le azioni e realizzare i progetti individuati nelle linee programmatiche nonché garantire, avvalendosi della Giunta, la attuazione degli indirizzi deliberati dal Consiglio in strategie che ne consentano la completa realizzazione.
6. Il Presidente sovrintende la gestione delle funzioni associate garantendo un raccordo istituzionale tra l'Unione dei Comuni ed i Comuni.
7. Il Presidente, sentita la Giunta, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
8. Il Presidente, inoltre, sentita la Giunta, nomina il Segretario dell'Unione.
9. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Unione dei Comuni presso organismi pubblici e privati.

Art. 26 - Vice – Presidente dell'Unione.

1. Il Vice – Presidente, nominato ai sensi dell'art. 24, coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice – Presidente, ne fa le veci il terzo Sindaco.

TITOLO 3° ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 27 - Rapporti tra organi politici e gestionali.

1. L'organizzazione dell'Unione è orientata al principio generale di distinzione tra politica e gestione.
2. Gli organi politici dell'Unione, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
3. Ai dipendenti con funzioni dirigenziali e ai responsabili dei servizi spetta in modo autonomo l'attività di gestione, in attuazione degli obiettivi e dei programmi dell'Ente.
4. I rapporti tra organi politici e dirigenza sono improntati ai principi di lealtà e di cooperazione.

Art. 28- Principi generali di organizzazione.

1. L'Unione informa l'organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:
 - a. autonomia operativa ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi di

- professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo;
- b. razionalizzazione del back office, in attuazione del principio di integralità del conferimento delle funzioni alle Unioni;
 - c. possibilità di articolazione in unità organizzative di secondo livello collocate nei singoli Comuni e/o sportelli decentrati territoriali, purché alle dipendenze dell'Unione e compatibilmente con gli obiettivi generali di riduzione della spesa;
 - d. organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie e umane disponibili;
 - e. semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;
 - f. efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati da gestire anche con affidamenti all'esterno mediante formule appropriate;
 - g. massima flessibilità delle strutture;
 - h. massima trasparenza dei processi.
2. Con regolamento, sulla base dei principi e delle norme vigenti, l'Unione disciplina:
- a. le forme, i termini e le modalità di organizzazione della struttura amministrativa;
 - b. la dotazione organica e le modalità di accesso all'impiego;
 - c. la responsabilità dei settori e dei servizi;
 - d. gli ulteriori aspetti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici.

Art. 29- Principi generali di gestione.

1. Nei limiti previsti dalla normativa vigente, viene assunto come principio generale di gestione la massima semplificazione delle procedure, ferma l'esigenza inderogabile della massima trasparenza e della correttezza formale e sostanziale dei singoli atti e dell'azione amministrativa nel suo insieme.

Art. 30- Principi in materia di personale.

1. L'Unione ha una propria dotazione organica ed una sua struttura organizzativa, che deve essere periodicamente adeguata ai fabbisogni della comunità nel rispetto dei vincoli stabiliti dall'ordinamento.
2. Il personale assegnato presso i Comuni negli ambiti gestionali e di servizio attribuiti all'Unione è di norma trasferito presso l'Unione o comandato nella dotazione organica dell'Unione stessa, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali previsto dalle norme di legge e di contratto nel tempo vigenti.

Art. 31- Principi di collaborazione coi comuni aderenti.

1. L'Unione ricerca con i Comuni aderenti ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica. A tal fine, adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.
2. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento.
3. Qualora presso l'Unione siano istituiti uffici o servizi di coordinamento di funzioni ed attività proprie dei Comuni, il personale dei Comuni ad esse adibito fornisce la propria collaborazione nell'esercizio delle proprie ordinarie mansioni, rapportandosi funzionalmente ai referenti e responsabili del coordinamento individuati dall'Unione per gli uffici e servizi medesimi.

4. Il Segretario dell'Unione ed i Segretari dei Comuni aderenti, ciascuno per quanto di propria competenza, assumono ogni iniziativa necessaria ed opportuna per assicurare la correlazione direzionale, amministrativa e gestionale tra gli uffici e i servizi degli enti medesimi, allo scopo di perseguire gli obiettivi di collaborazione previsti nel vigente Statuto e dalle convenzioni che disciplinano le modalità di gestione delle funzioni attribuite all'unione.
5. Il regolamento di organizzazione può prevedere strumenti specifici e organismi di coordinamento gestionale tra Unione e Comuni.

Art. 32- Segretario dell'Unione.

1. L'Unione si avvale di un Segretario scelto dal Presidente, sentita la Giunta, tra i Segretari Comunali in servizio nei comuni aderenti all'Unione, che mantiene, fatte salve diverse disposizioni legislative, entrambe le funzioni, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità.
2. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente per violazione dei doveri d'ufficio, previa deliberazione della Giunta, in conformità alle disposizioni vigenti nell'ordinamento dei comuni.
3. Il Segretario svolge le funzioni attribuitegli dal regolamento di organizzazione e dal Presidente. Egli sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dipendenti con funzioni apicali e ne coordina l'attività.
4. Il Presidente, sentita la Giunta, può nominare il Vice Segretario scegliendolo tra i Segretari Comunali in servizio nei comuni aderenti o, in caso di impossibilità, tra il personale con funzioni dirigenziali o tra i funzionari dell'Unione che siano comunque in possesso dei requisiti professionali necessari per l'accesso alla carriera iniziale di Segretario Comunale, fatta eccezione per il requisito dell'iscrizione al relativo Albo. Il Vice Segretario sostituisce il Segretario in caso di assenza, impedimento o vacanza del posto.
5. Il regolamento di organizzazione dell'ente disciplina i rapporti tra il Segretario dell'Unione e i Segretari dei Comuni aderenti, da improntare a principi di collaborazione, semplificazione e trasparenza.

Art. 33- Incarichi di dirigenza e di alta specializzazione.

1. Gli incarichi di direzione delle strutture e di alta specializzazione possono essere conferiti anche a contratto, ai sensi dell'art. 110 TUEL, secondo le modalità previste dal regolamento e nel rispetto dei vincoli prescritti dalla legge.

TITOLO 4° ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 34- Finanze dell'Unione.

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. All'Unione competono le entrate derivanti da:
 - a. tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni;
 - b. trasferimenti e contributi dello Stato e della Regione;
 - c. trasferimenti di risorse dai Comuni aderenti e da altri enti;
 - d. contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;
 - e. accensione di prestiti;
 - f. prestazioni per conto di terzi;
 - g. altri proventi o erogazioni.

Art. 35- Bilancio e programmazione finanziaria.

1. L'Unione delibera il bilancio di previsione entro gli stessi termini previsti dall'ordinamento per i comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale dei rispettivi strumenti di programmazione.
2. Annualmente, prima dell'approvazione del Bilancio di previsione negli enti, la Giunta dell'Unione definisce in sede di approvazione dello schema di bilancio, la quota di compartecipazione ai costi dell'Unione a carico di ciascun Comune.
3. Le spese generali dell'Unione vengono ripartite tra tutti i Comuni aderenti, in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento. Le spese relative ai singoli servizi vengono ripartite in base ai criteri previsti dalle rispettive convenzioni, tenuto conto delle ulteriori determinazioni in materia adottate dagli organi di governo.

Art. 36- Gestione finanziaria.

1. Ferme le norme sull'ordinamento finanziario e contabile fissate dalla legge, la gestione finanziaria è finalizzata a consentire la lettura dei risultati ottenuti per programmi e progetti e a permettere il controllo di gestione e l'oggettiva valutazione dell'attività dei dirigenti e dei responsabili delle strutture e dei servizi.
2. Il regolamento di contabilità disciplina in dettaglio le procedure per la gestione finanziaria e contabile.
3. Per quanto non disciplinato, si applicano le norme di legge previste in materia.

Art. 37- Affidamento del servizio di tesoreria.

1. Il servizio di tesoreria dell'Unione è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente.
2. Nelle more di individuazione del tesoriere, il servizio verrà svolto dal tesoriere del Comune di maggiore dimensione demografica.

Art. 38- Rendiconto di gestione.

1. Il rendiconto è corredato da una relazione illustrativa, nella quale sono evidenziati i risultati conseguiti in termini di miglioramento dei servizi associati nonché le economie di scala.
2. Per quanto non disciplinato, si applicano le norme previste in materia.

Art. 39- I controlli interni.

1. L'Unione predispone strumenti adeguati di controllo, in attuazione dell'art. 147 TUEL, con riferimento alle proprie attività nonché, previo accordo, a quelle dei Comuni aderenti.
2. In particolare, l'Unione adotta metodologie e principi per il controllo strategico e per il controllo di gestione, al fine di perseguire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi. Appositi prospetti vengono periodicamente trasmessi ai Comuni aderenti all'Unione secondo le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione.
3. I controlli interni si svolgono secondo le modalità previste in sede regolamentare.
4. Per quanto non disciplinato, si applicano le norme previste in materia.

Art. 40- Rapporti di cooperazione.

1. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Unione favorisce e promuove intese e accordi con i Comuni membri, con le Unioni limitrofe, con gli altri Enti pubblici e privati operanti sul proprio territorio e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e privati di paesi appartenenti alla Comunità Economica Europea.

Art. 41- Principi in materia di partecipazioni societarie.

1. L'Unione gestisce i servizi pubblici locali, con o senza rilevanza economica, ad essa conferiti anche tramite partecipazione societaria, nelle forme previste dalla legge.
2. L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui ha ricevuto conferimento da parte dei Comuni senza il loro preventivo consenso.
3. L'Unione, per l'esercizio delle funzioni conferite e nel rispetto delle convenzioni stipulate, può assumere partecipazioni in enti, aziende o istituzioni, e promuovere la costituzione di società di capitali o acquisire le relative quote dai Comuni, in proprietà o anche in uso, per la gestione di servizi pubblici locali ovvero per la gestione di servizi strumentali, nel rispetto dei vincoli determinati dalla legge.
4. I rapporti tra l'Unione e i soggetti partecipati sono regolati da contratti di servizio tesi a disciplinare la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, gli aspetti economici del rapporto, le modalità di determinazione delle tariffe, i diritti degli utenti, i poteri di verifica, le penali, le condizioni di recesso anticipato.
5. Il Consiglio dell'Unione definisce specifiche linee di indirizzo rivolte ai propri rappresentanti nei consigli di amministrazione delle società di capitali partecipate, affinché nelle stesse siano adottate carte dei servizi, nonché codici etici e di comportamento, nella prospettiva di una diffusione di strumenti di qualità e di garanzia anche nei confronti degli utenti.
6. Ricorrendo i presupposti di fatto e di diritto, per lo svolgimento di determinate attività o funzioni amministrative, l'Unione può stipulare convenzioni con altri Enti in coerenza con le competenze conferite all'Unione stessa.

TITOLO 5° ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 42- Principi generali sulla partecipazione.

1. L'Unione promuove la partecipazione alla propria attività dei cittadini residenti sul territorio di tutti i Comuni aderenti, anche attraverso idonee forme di consultazione dei Comuni membri, degli altri Enti pubblici e delle componenti economiche e sociali presenti sul territorio, per una migliore individuazione degli obiettivi da perseguire e per un più efficace programmazione.
2. Allo scopo di realizzare i principi di cui al precedente comma, l'Unione:
 - assicura la più ampia informazione sulle attività svolte e programmate;
 - garantisce piena e concreta attuazione ai principi sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi;
 - individua forme e momenti di coordinamento costanti con i Comuni membri, gli altri Enti pubblici operanti sul suo territorio nell'ambito delle competenze sue proprie e con le altre forme associative;
 - favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli e associati e in particolare delle associazioni del volontariato, ai servizi di interesse collettivo.
3. Vengono sviluppate anche forme di partecipazione aperte ai principali gruppi di riferimento della comunità dell'Unione.

Art. 43- Istanze - Proposte – Referendum.

1. I residenti nel territorio dei Comuni dell'Unione, individualmente o in forma associata, possono rivolgere all'Unione istanze e proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi.
2. Le istanze e le proposte sono trasmesse dal Presidente all'organo competente per la relativa istruttoria.

3. E' obbligatorio rispondere formalmente entro sessanta giorni dal ricevimento delle istanze o proposte sottoscritte da almeno 100 residenti.
4. Il Presidente dell'Unione può indire referendum consultivi, abrogativi o propositivi, per questioni di rilevanza generale attinenti alle materie e conferimenti di competenza dell'Unione, nei termini ed alle condizioni indicate in apposito regolamento.

TITOLO 6° NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 44- Atti regolamentari.

1. Entro sei mesi dalla data di attivazione del primo dei servizi conferiti all'Unione dai Comuni aderenti, la Giunta presenta al Consiglio gli schemi dei regolamenti da approvare e/o da adeguare con riferimento ai servizi conferiti. Una volta esecutivi i nuovi regolamenti, si determina, salvo diversa volontà espressamente indicata negli atti, e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle normative comunali precedentemente dettate in materia.
2. Fino all'approvazione di propri atti regolamentari, l'Unione utilizza, per quanto compatibili con le norme del presente Statuto, i Regolamenti vigenti presso il comune nel quale il servizio è reso.

Art. 45- Entrata in vigore.

1. Il presente Statuto entra in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria.
2. Ferme restando le forme di pubblicazione previste per legge, il testo dello Statuto è pubblicato sul sito dell'Unione e dei Comuni membri.

Parere Favorevole del 04-12-2014 di REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Area
F.to DOTT.SSA BINNI TULLIA MARIA

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

Il Presidente del Consiglio
F.to NOVELLI PIO EUGENIO

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA STELLA MARIA

PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line legge 18 Giugno 2009, n. 69 dal giorno 24-12-2014 al giorno 08-01-2015.

Dalla Residenza comunale, 24-12-2014

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA STELLA MARIA

ESECUTIVITA'

- la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D. Lgs. 267/2000;
- la presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Dalla Residenza comunale, 24-12-2014

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA STELLA MARIA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla residenza municipale, 24-12-2014

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA STELLA MARIA

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile.